



Oggetto: Cancellazione indirizzi di posta elettronica (p.e.c.) non validi dal Registro delle Imprese per le imprese della circoscrizione di Oristano.

**Il Dirigente dell'Area Anagrafe
Promozione economica e Regolazione del Mercato
in qualità di Conservatore del Registro delle Imprese**

Visto l'art. 37 del Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, contenente disposizioni volte a favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti;

Considerato che il sopra citato art. 37 ha l’obiettivo di dare effettiva attuazione alle disposizioni dell’articolo 16 del Decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, e dell’articolo 5 del Decreto legge 18.ottobre 2012 n.179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che impongono alle imprese costituite rispettivamente in forma societaria e individuale la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese;

Atteso che l’art. 37 sopracitato, per un opportuno coordinamento con il Codice dell’Amministrazione Digitale e con la disciplina europea, ha sostituito il riferimento all’indirizzo PEC con quello relativo al “domicilio digitale”

Visto, in particolare, l’art. 16, comma 6 ter del Decreto legge n.185/2008 in base al quale “il Conservatore del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all’articolo 2189 del codice civile”;

Preso atto, per le imprese individuali, di analoga disposizione, contenuta nel comma 2 dell’art. 5 del Decreto Legge n. 179/2012, in base alla quale “il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all’imprenditore di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all’articolo 2189 del codice civile”;

Vista la Direttiva congiunta del 27 aprile 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia che stabilisce il principio secondo cui gli indirizzi PEC non attivi o non univoci debbano essere “cancellati” dal Registro delle imprese;

Ravvisata la necessità di procedere a un costante aggiornamento dei dati pubblicati dal registro delle imprese, migliorando la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche ed economiche in esso contenute;

Dato atto che per le imprese individuali e collettive, di cui all'elenco allegato, è stata avviata la procedura di cancellazione d'ufficio degli indirizzi p.e.c. rilevati non validi e/o non univocamente riferibili alla posizione di impresa, e/o non conformi alle disposizioni del Decreto 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale);

Preso atto, in particolare, la pubblicazione nell'albo istituzionale della Camera di Commercio, per 15 giorni dal 20 febbraio al 6 marzo ultimi scorsi, della nota di avvio della procedura di cancellazione di indirizzi di posta elettronica non validi;

Considerato che è decorso il termine di trenta giorni assegnato alle imprese per regolarizzare la posizione comunicando al Registro delle Imprese un nuovo domicilio digitale (casella p.e.c.), pena l'adozione del provvedimento d'ufficio, ai sensi dell'art. 2190 del codice civile, della cancellazione degli indirizzi PEC revocati e non validi e che, a seguito di verifica effettuata con modalità automatizzate, si è proceduto ad estrarre l'elenco delle imprese che non hanno provveduto ad aggiornare il proprio indirizzo;

Valutato pertanto che le PEC revocate e/o non valide debbano essere rimosse dalla visura ordinaria, anche allo scopo di permettere all'Ufficio di aver contezza dell'inadempimento e ai terzi sia privati che Pubbliche Amministrazioni, di non fare affidamento su un domicilio digitale presso il quale l'impresa risulta irreperibile;

che il provvedimento finale può essere emanato dal Conservatore con provvedimento plurimo, avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari, nonché comunicato secondo le stesse condizioni indicate all'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90;

Atteso che le imprese di cui all'elenco allegato non hanno proceduto a denunciare un nuovo e valido domicilio digitale entro il termine di 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione;

Visto l'art. 16, comma 6 bis e ter, del richiamato Decreto legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, come da ultimo modificato dall'art. 37 della legge n.120/2020 che testualmente recita: "Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale... Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6 -bis ...";

Visto l'art. 3 del Regolamento concernente i procedimenti di cancellazione e di assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e società per la loro iscrizione nel Registro

Imprese con contestuale applicazione delle sanzioni alle imprese individuali e società, approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 23 del 26 aprile 2023, e accessibile dal sito della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano al link <https://www.caor.camcom.it/amm-trasp-cciaa-oristano/disposizioni-general/atti-general/statuto-regolamenti-camerale>;

Atteso che il provvedimento finale può essere emanato dal Conservatore con provvedimento plurimo, avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari, nonché comunicato secondo le stesse condizioni indicate all'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Visto lo Statuto della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 2 del 8 febbraio 2022;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 168 del 10 ottobre 2023, con la quale il dott. Stefano Carta è stato assunto nel ruolo dirigenziale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano con decorrenza dal 1° novembre 2023;

Vista la deliberazione n.79 del 6 dicembre 2023 con la quale la Giunta camerale ha nominato il Conservatore del Registro Imprese della Camera di Commercio di Cagliari;

Vista l'istruttoria svolta dall'Ufficio competente;

Determina

1. Per le motivazioni riportate in premessa, di iscrivere d'ufficio la cancellazione dal Registro delle Imprese dei domicili digitali (caselle p.e.c.) revocati e/o non validi relativi alle imprese riportate nell'allegato alla presente determinazione di cui fa parte integrante e sostanziale;
2. di rendere la presente determinazione immediatamente eseguibile;
3. di dare atto e rendere noto che contro la presente determinazione è possibile proporre ricorso al Giudice del Registro entro e non oltre il termine di otto giorni, come previsto dall'art. 2189 del codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo informatico della Camera di Commercio Cagliari-Oristano, istituito ai sensi dell'articolo 32, della legge n. 69/2009, conformemente a quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto camerale.

Il Dirigente dell'Area Anagrafe
Promozione economica e Regolazione del Mercato
in qualità di Conservatore del Registro delle Imprese

Dott. Stefano Carta

(firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005)